



**SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO**

Relazione al

Decreto Delegato

“Modifiche alla Legge 10 agosto 2012 n.122 e successive modifiche (Legge in materia di armi ed esplosivi)”

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli colleghi

il presente decreto delegato si prefigge di apportare modifiche ad alcuni articoli della Legge 10 agosto 2012 n.122 e successive modifiche rese necessarie a seguito del continuo confronto con gli operatori del settore ed il Corpo della Gendarmeria proseguito anche all'indomani della approvazione della Legge nel luglio 2015.

Di seguito sono relazionati gli aspetti più rilevanti delle modifiche apportate.

Con la modifica dell'articolo 15 sono state equiparate alle armi da sparo di ridotta potenzialità, oltre alle armi ad avancarica monocolpo anche quelle a più canne prodotte prima del 1890. Tale proposta si ritiene ragionevole in quanto sicuramente l'arma non risulta essere più insidiosa per il fatto di avere più canne.

Gli articoli 24 e 36 sono stati rivisti una parte dei requisiti per il rilascio del porto d'armi o del nulla osta ovvero per il rilascio di licenza per l'esercizio delle attività di commercio in materia di armi. In particolare va precisato che la ratio di una tale modifica debba ricercarsi nella considerazione che l'autorizzazione al porto d'armi o autorizzazione alla detenzione non è un diritto assoluto ma una concessione di polizia, legata al bilanciamento di vari diritti primo fra tutti quello della tutela dell'incolumità della collettività e di garantire la sicurezza pubblica. Pertanto la Gendarmeria con il rilascio del Certificato di Buona Condotta, già previsto dalla normativa, verificherà, fra le informazioni disponibili, che non vi siano elementi da cui desumere che il soggetto possa non dare affidamento di non abusare delle armi. La cancellazione dei reati relativi all'uso di sostanze stupefacenti e ubriachezza non viene eseguita per escludere tali responsabilità nella valutazione della concessione di un porto d'armi, di un'autorizzazione alla detenzione o per la capacità di essere armaiolo o addetto alle vendite in un'armeria, bensì per non appesantire l'impianto normativo e rimandando la valutazione di tali circostanze in maniera graduale, unitamente a tutti gli altri elementi, nell'ambito del certificato di buona condotta rilasciato dal Corpo della Gendarmeria,

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino  
info.industria@gov.sm - [www.industria.sm](http://www.industria.sm)

T +378 (0549) 885272  
F +378 (0549) 882529



**SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO**

permettendo così un'adeguata valutazione di singoli fatti di una certa gravità, ovvero, di più comportamenti irregolari di lieve gravità, ostativi ai fini del rilascio del predetto certificato.

Con la modifica dell'articolo 28 si è ritenuto opportuno che le disposizioni in materia di sicurezza dei locali dove sono detenute più di venti armi da fuoco, siano adottate da apposito regolamento del Congresso di Stato su proposta della Commissione Tecnica Armi, ricordando che a quest'ultima la legge già riconosce la funzione di esprimere pareri circa l'idoneità dei locali ove è svolta un'attività di commercio armi.

Con la modifica degli articoli 40 e 59 si è inteso andare verso un alleggerimento della normativa esclusivamente per le cartucce caricate a pallini richiedendo per esse la sola registrazione delle vendite superiori alle 1.000 unità.

Infine con l'introduzione dell'articolo 68 quinquies, ai soli fini delle disposizioni in materia di armi, il permesso per convivenza more uxorio è equiparato al permesso di soggiorno ordinario. Pertanto quanto disposto dalla normativa in oggetto con particolare riferimento al soggetto titolare di permesso di soggiorno ordinario si intende applicabile al soggetto titolare di permesso per convivenza more uxorio.

Il Segretario di Stato

Marco Alzilli

